



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO**

**LINEE GUIDA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA  
DI CULTORE DELLA MATERIA**  
*(approvate nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 Dicembre 2018)*

**Articolo 1**

L'attribuzione della qualifica di cultore della materia può essere effettuata con esclusivo riferimento ai fini previsti dall'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, che così recita:

*“1. Le commissioni di esame o di valutazione finale del profitto sono nominate dal presidente del consiglio del corso di studio. La commissione, che deve operare con la presenza del titolare dell'insegnamento con funzioni di presidente, è costituita da almeno un altro docente della stessa area disciplinare, da un cultore della materia o da un docente dell'Ateneo il cui profilo professionale e culturale risulti congruente con la disciplina in oggetto. Oltre ai due membri effettivi deve essere previsto anche un membro supplente.  
2. Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il cultore della materia deve essere riconosciuto tale, su richiesta del titolare dell'insegnamento, dal consiglio della struttura didattica competente, sulla base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso della laurea magistrale o di titolo equivalente conseguito da almeno tre anni”.*

**Articolo 2**

La dichiarazione di Cultore della Materia è responsabilità del Dipartimento a cui afferisce il titolare dell'insegnamento per il quale si richiede la dichiarazione.

La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Consiglio di Dipartimento ai fini della composizione delle Commissioni d'esame, sulla base di comprovate esigenze dell'insegnamento (carenza del SSD nella composizione delle Commissioni di esame), con il consenso dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, non è ammesso, pertanto, lo svolgimento di altre attività istituzionali, come lezioni o esercitazioni.

La richiesta dovrà essere corredata da un curriculum dal quale si evincano l'esperienza e le competenze acquisite dall'interessato, e dalla dichiarazione di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con Enti o Istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari, nonché di non essere incorso, durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale.

Il cultore della materia può far parte della Commissione d'esame, in presenza del presidente della stessa, per l'insegnamento per il quale è stata attribuita la qualifica.

La partecipazione alle Commissioni d'esame non dà diritto ad alcuna forma di compenso.

Il cultore della materia può fare uso della qualifica di “Cultore della materia del Corso di Laurea Magistrale in “.....” dell'Università degli Studi di Catania” soltanto nel periodo di attribuzione della stessa da parte della Struttura didattica competente.

**Articolo 3**

La domanda di attribuzione della qualifica va presentata dal titolare dell'insegnamento al Direttore del Dipartimento e, per conoscenza, al Presidente del CdS cui l'insegnamento afferisce.

La domanda va presentata entro il 15 marzo o il 15 settembre di ciascun anno.

Il CdD, convocato con apposito punto all'OdG, verifica la rispondenza della richiesta ai requisiti più avanti elencati.

La conseguente delibera viene trasmessa a cura del Direttore del Dipartimento al Presidente del Consiglio di corso di studio in cui il docente svolge la sua attività didattica.

#### **Articolo 4**

Per la dichiarazione di cultore della Materia per le discipline comprese nell'offerta formativa di cui il Dipartimento è responsabile, il Dipartimento di Scienze del Farmaco richiede che venga soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti minimi:

- a) il richiedente è in atto assegnista di ricerca, con riferimento al SSD nel cui ambito svolgono la loro attività di ricerca, e verificata la compatibilità con l'attività di ricerca in atto;
- b) il richiedente ha conseguito da non oltre cinque anni il titolo di Dottore di Ricerca, svolgendo una tesi di dottorato su una tematica chiaramente riconducibile allo stesso SSD a cui appartiene l'insegnamento per il quale è richiesta la dichiarazione;
- c) il richiedente è autore o co-autore di almeno due pubblicazioni su riviste internazionali con revisori anonimi e recensite dal Chemical Abstract, PubMed, Scopus, WOS o ISI, di cui almeno una pubblicata nell'anno solare immediatamente precedente la data della richiesta (data di accettazione dell'articolo).

#### **Articolo 5**

La qualifica di cultore della materia ha validità biennale e può essere rinnovata secondo la procedura sopra indicata.

#### **Articolo 6**

Al personale docente e ricercatore in quiescenza, già in servizio presso un Ateneo italiano, può essere altresì riconosciuta la qualifica di "cultore della materia", fermo restando l'applicazione dell'art. 2 del presente Regolamento.

#### **Articolo 7**

Le eventuali attestazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento e fanno riferimento all'insegnamento e alle sessioni d'esame degli anni accademici in cui c'è stata la designazione a membro di commissioni di esame.

#### **Articolo 8**

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente normativa interna e si applica a partire dalla costituzione delle Commissioni d'esame dell'A.A. 2018-19.